

Codice A1802A

D.D. 22 ottobre 2018, n. 3394

D.P.R. 327/2001, D.Lgs. 330/2004, l.r. 23/1984 – Richiesta di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un “impianto elettrico alla tensione di 15.000V, interrato ed aereo, posto di trasformazione su palo e tratto in bassa tensione 400V interrato tra le località Borgo Vecchio e Grange la Rho”, ad istanza della società E-distribuzione S.p.A., nel Comune di Bardonecchia (TO).

Premesso che:

Con lettera prot. n. 60030 del 29.01.2018, ns. prot. n. 4605/A1802A, del 30.01.2018, la Società E-distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ombrone 2, ha presentato domanda, ai sensi della l.r. n. 23/84, unitamente agli elaborati progettuali su supporto informatico, di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di “un impianto elettrico alla tensione di 15.000V, interrato ed aereo, posto di trasformazione su palo e tratto in bassa tensione 400V interrato tra le località Borgo Vecchio e Grange la Rho”, nel Comune di Bardonecchia (TO).

Il progetto consiste nella realizzazione di una infrastruttura lineare energetica tra le località Borgo Vecchio e Grange la Rho, con tratto in media tensione (15.000V) interrato ed aereo, Posto di Trasformazione su Palo e tratto in bassa tensione (400V) interrato.

L'opera si rende necessaria per consentire l'allaccio alla rete elettrica di nuove utenze elettriche in località Grange la Rho, nel Comune di Bardonecchia, in assolvimento della funzione di pubblico servizio svolta dalla società proponente.

L'area coinvolta dall'infrastruttura in oggetto è sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico, ai sensi del DM 21.02.1953.

Ai sensi dell'art. 10 comma 4 della l.r. 40/98 e s.m.i., l'opera in esame risulta esclusa dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

A seguito della verifica dei requisiti tecnico-amministrativi, necessari per l'ammissibilità dell'istanza, è stata pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8S.2 del 22.02.2018, la comunicazione prot. n. 6857 del 09.02.2018, di avvenuto deposito di copia informatica degli elaborati progettuali e l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241/90, con contestuale indizione della Conferenza dei Servizi Decisoria, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14 c. 2 e 14-bis legge n. 241/90.

Conseguentemente, la società proponente ha comunicato, con nota del 19.02.2018, di aver provveduto all'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Bardonecchia e alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale e uno locale, per gli adempimenti di cui all'art. 16 D.P.R. 327/2001, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità del progetto da approvare nei confronti di oltre 50 destinatari, proprietari privati, coinvolti.

Gli Enti interessati hanno trasmesso nel termine loro concesso, note, nulla osta e richieste di integrazioni come di seguito:

L' Aeronautica Militare, con nota prot. n. 3828 del 02.03.18, ha comunicato il nulla osta all'intervento, per i soli aspetti demaniali e “..Per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione (...) la necessità di dover rispettare (...) le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146 /394/4422 in data 09/08/2000 “Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica”, la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere: - di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);- di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;- elettrodotti, a partire da 60 Kv;- piattaforme marine e relative sovrastrutture.

(...) è necessario comunicare, tassativamente 30 giorni prima della data d'inizio dei lavori, al Centro Informazioni Geotopografiche dell'Aeronautica ... le caratteristiche ed i dati tecnici

necessari (ostacoli verticali, lineari, segnaletica diurna, notturna, coordinate geografiche, quota s.l.m., ecc.) relativi all'opera da realizzare".

Con nota prot. n. 0005081 del 20-03-2018, il Comando Militare Esercito-Piemonte ha espresso *"nulla contro per gli aspetti operativi e demaniali di competenza (...), purché i lavori siano eseguiti in modo conforme alla documentazione tecnica presentata"*, raccomandando il rispetto delle Direttive di cui alla Circolare dello STATO MAGGIORE DIFESA n. 146/394/4422 datata 9 agosto 2000, relativa alla "Segnalazione di ostacoli al volo a bassa quota" e stralcio del "Codice di Navigazione Aerea".

Con nota prot. n. 30708 del 22/03/2018, l'ENAC S.p.A ha comunicato che il Parere/Nulla Osta poteva essere rilasciato esclusivamente per le istanze presentate tramite la procedura ostacoli e pericoli alla navigazione aerea ex art. 709, co. 2 del Codice della Navigazione, come pubblicato sul sito istituzionale dell' ENAC. A tal proposito, la società richiedente ha trasmesso, con le integrazioni del 03.05.2018, prot. n. 268579, apposita asseverazione di professionista autorizzato da cui risulta attestato che l'impianto in oggetto non costituisce ostacolo alla navigazione aerea, unitamente al REPORT di "nessuna interferenza rilevata per gli aeroporti e i sistemi di comunicazione /navigazione/RADAR di ENAV S.p.A."

Con nota prot. n. 71795 del 23.04.2018, il Ministero dello Sviluppo Economico-Settore III Reti e Servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico, nel constatare la sussistenza della documentazione in atti ai sensi dell'art. 95 comma 2.bis D. Lgs. n. 259/03, ovvero "Attestazione di Conformità" inerente la posta di cavi elettrici sotterranei/aerei in MT/BT (cavi cordati a elica), unitamente alla Dichiarazione sulla fase realizzativa, *"valuta opportuno segnalare che la realizzazione delle opere di cui trattasi dovrebbe tenere conto in fase progettuale della compatibilità elettromagnetica tra le nuove strutture da realizzare ed i preesistenti impianti radioelettrici, ove questi ultimi dovessero risultare operanti nelle vicinanze delle opere medesime. Infine nel caso in cui sia previsto in progetto anche la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato su supporto fisico ad onde convogliate e con sistemi ottici, a servizio dell'impianto elettrico o delle tubazioni metalliche (..) si informa che ai sensi degli artt. 99 e 104 D.Lgs. n. 259/03 l'attività di installazione ed esercizio di dette reti è assoggettata ad una autorizzazione generale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 99 c. 5 e dall'art. 105 del predetto codice, che consegue alla presentazione della dichiarazione e della documentazione prescritte dall'art. 99 c. 4 e dall'art. 107 del succitato Codice al Ministero Sviluppo economico -Div. II - Comunicazioni elettroniche ad uso privato"*.

Il Comune di Bardonecchia, con lett. prot. n. 2983 del 22.02.2018, ha richiesto integrazioni tra cui: tavole di progetto dettagliate; Relazione Paesaggistica ai sensi del DPCM 12.12.2005; predisposizione di un'alternativa progettuale rispetto alla soluzione prospettata dalla società richiedente; utilizzo di cavo interrato su strada comunale, per evitare in parte l'impatto paesaggistico e ridurre il carico degli espropri, nonché il prosieguo del procedimento, in forma simultanea ed in modalità sincrona, al fine di valutare un percorso alternativo meno impattante sul territorio sotto il profilo paesaggistico e sociale.

In data 20.02.2018, con lett. prot. n. 2605, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Città metropolitana di Torino, ha formulato richiesta di integrazioni, necessarie per l'espressione del proprio parere vincolante, consistenti nella Relazione Paesaggistica ai sensi del DPCM 12.12.2005 e nelle indicazioni sull'esistenza di eventuali beni culturali tutelati nell'area interessata.

In data 01.03.2018, prot. n. 6227, ns. prot. n. 10440 del 02.03.2018, il Settore regionale Territorio e Paesaggio, nell'escludere la competenza regionale per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sull'intervento in oggetto, ne affermava la competenza in capo al Comune di Bardonecchia, giusta delega ai sensi della l.r. n. 32/2008, previa acquisizione dei pareri della Commissione locale del Paesaggio e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Città metropolitana di Torino .

Alla prima riunione della Conferenza dei Servizi Decisoria convocata per il 03.05.2018, poichè l'intervento in oggetto ricade in area tutelata ai sensi del DM 21/2/1953, e pertanto foriero di problematiche di carattere ambientale, si è data lettura delle note pervenute da: Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, che con nota del 27 aprile 2018, prot. n. 6713, ha sollevato dubbi e perplessità sul progetto in questione. Difatti, sotto il profilo della tutela paesaggistica, la Soprintendenza ha ritenuto necessari *“ulteriori dimostrazioni e approfondimenti rispetto alla Relazione paesaggistica presentata dalla Società richiedente, sia sul piano della conformità al Piano Paesaggistico Regionale vigente, che con la previsione dell'eliminazione e/o maggiore mitigazione delle interferenze generate dal tratto di linea aerea su palo; tutto ciò al fine di garantire la compatibilità dell'intervento con il contesto tutelato”*.

Sotto il profilo della situazione idrogeologica è stato evidenziato come non risultino dissesti nella zona, come peraltro confermato dal referente del settore tecnico regionale-area metropolitana di Torino.

Il tecnico del Comune di Bardonecchia ha confermato, inoltre, le conclusioni contenute nel parere negativo della Commissione Locale per il Paesaggio, di cui alla nota prot. n. 6959 del 02.05.2018. Illustrando le motivazioni di tali considerazioni, ha evidenziato l'impatto negativo del progetto in esame sul conoide, in particolare della linea aerea su palo, sia dal punto di vista paesaggistico, che da quello storico identitario, riconoscendo, tuttavia, la possibilità di una soluzione data un percorso alternativo meno invadente, da studiare e valutare, anche mediante l'utilizzo di rendering fotografici, da sottoporre al parere della Soprintendenza.

I rappresentanti della società richiedente hanno illustrato le motivazioni della soluzione progettuale prescelta, riportate nella Relazione paesaggistica già prodotta, tra cui l'“ottimo economico” da perseguire, la scelta di un tratto aereo per la raggiungibilità in caso di guasti, le misure di mitigazione proposte attraverso, ad esempio, il colore dei pali.

Dal confronto tra le parti presenti, volto a temperare le divergenti posizioni, è emersa una soluzione progettuale alternativa nel percorso e nei tratti sia aereo che interrato, meno impattante sotto il profilo paesaggistico e storico sociale.

In particolare, come da cartografia allegata è stato proposto un tratto iniziale interrato lungo la strada comunale (p.A-p.A1), a seguire, poi, un tratto aereo lungo la strada comunale non mappata fino al p.B1, o p.B2, per proseguire con un tratto interrato fino al p.C in prossimità della borgata Grange la Rho da asservire.

La società proponente, in osservanza di quanto indicato in riunione ha predisposto e trasmesso, in data 31.07.18, prot. n. 0468241, la soluzione progettuale alternativa, unitamente alle integrazioni richieste, in previsione della seconda riunione della conferenza dei servizi decisoria, fissata per il 03.09.2018 e preceduta da sopralluogo svolto alla presenza dei rappresentanti di Comune e società proponente, in data 08.08.2018. Si è provveduto, altresì, ad una seconda pubblicazione, ai sensi del DPR 327/2001, necessaria a causa del mutamento del tracciato e conseguentemente delle particelle di terreni di proprietà privata coinvolti.

Nella riunione conclusiva del 03.09.2018, è stata data lettura delle note pervenute.

Il Comune di Bardonecchia, con nota prot. n. 0014085 del 31/08/2018 ha comunicato che la Giunta Comunale nella seduta del 08/08/2018 ha esaminato il progetto alternativo con esito favorevole condizionato alle seguenti prescrizioni: *“il palo previsto in prossimità della croce votiva (foto PS 26 e 27) venga posizionato a monte della strada al fine di allontanarlo rispetto alla croce per ridurre l'impatto paesaggistico” analogamente a quanto espresso nella seduta del 30/08/2018 della Commissione Comunale Locale per il Paesaggio”*.

Arpa Piemonte con nota prot. n. 77247/2018 del 06.09.2018, anticipata via e-mail il 03.05.2018, ha espresso *“le seguenti osservazioni per quanto di competenza in merito alle emissioni di campi elettromagnetici e relativamente al progetto inoltrato.(...)”*

Per quanto concerne la componente campi elettromagnetici, si rileva come nella documentazione fornita dal proponente siano reperibili poche informazioni ed assente una trattazione specifica.

Per quanto riguarda l'esposizione umana al campo elettrico non si rileva alcuna criticità per le campate in aereo (per il tratto interrato, il campo elettrico risulta completamente schermato).

Per il tratto aereo non vi sono specifici vincoli per quanto riguarda i campi elettrici e magnetici (non è fissata una fascia di rispetto), in quanto i conduttori saranno del tipo isolato cordato ad elica visibile "elicord". Per tale tipologia di linea infatti le fasce di rispetto hanno un'ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal DM 21 marzo 1988, n. 449 .

Per il tratto in cavo interrato, dall'analisi della documentazione fornitaci, si deduce che la linea risulterà posta a circa 1 m di profondità al di sotto del piano stradale. Non è invece presente la descrizione della configurazione e non è indicata la portata in regime permanente, dati necessari per il calcolo della DPA.

Pur non avendo a disposizione le caratteristiche tecniche dei conduttori, si fa presente che, generalmente, per questo tipo di linea la DPA risulta contenuta entro 2 m dall'asse della stessa (calcolo eseguito con cavo tipo 18/30 kV-diametro 20 mm-portata 606 A- posa in piano). Nel caso in cui anche il tratto interrato sia in cavo cordato ad elica non è fissata una fascia di rispetto".

Con nota prot. n. 14317 del 30.08.2018, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, per i soli aspetti legati alla parte II del Codice dei Beni Culturali, ha evidenziato che "preso atto che il proponente (..) non ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 25 D.Lgs. n. 50/2016, in merito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico (...); considerato che la nuova versione progettuale prevede un tratto interrato solamente al di sotto di strade esistenti, mentre nel tratto su terreni non interessati da manufatti la linea sarà collocata su pali; si anticipa che verrà prescritto ai fini dell'applicazione dell'art. 28 c 4 D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 25 D.Lgs. n. 50/2016, vista la prossimità degli interventi alle aree interessate dalla Tour d'Amun e dal vicino cimitero altomedievale, che prima dell'inizio dei lavori siano eseguiti alcuni sondaggi di verifica archeologica preventiva; tali sondaggi saranno da posizionare in corrispondenza dei pali della linea aerea e non dovranno essere inferiori ad un terzo di questi; i sondaggi saranno effettuati da operatori qualificati e sotto la supervisione di questo Ufficio, che sarà preventivamente informato del calendario previsto per i lavori e del nominativo della ditta archeologica incaricata".

La richiedente e-distribuzione S.p.A., con nota prot. n. 529060 del 03.09.2018, anticipata via e-mail, "convenendo con la natura dei luoghi e di quanto citato all'interno della comunicazione della Soprintendenza si è impegnata a provvedere come da futura prescrizione, prima dell'inizio dei lavori a far eseguire ad archeologo incaricato alcuni sondaggi di verifica archeologica, che comunque non saranno meno di 1/3.

In merito alla prescrizione indicata dal Comune di Bardonecchia, ha evidenziato che tale spostamento risulterebbe incompatibile con le modifiche apportate e con la soluzione scelta come meno impattante in termini di rispetto del paesaggio. Attuare tale richiesta circa il posizionamento del sostegno della linea aerea presso la croce votiva a monte della strada, richiederà una modifica ulteriore di tracciato che provocherà un ulteriore interessamento di altre particelle oltre a quelle già coinvolte tramite pubblicazione ai sensi del DPR 327/01.

Inoltre, per poter adempiere con quanto richiesto, si dovranno posare ulteriori due sostegni a quota più elevata su un tratto di crinale con un impatto visivo decisamente superiore.

La scelta del posizionamento del palo infatti è stata frutto di un'analisi del territorio su cui andrà ad insistere la linea. La qualità di terreno presente a monte non consente di collocare il sostegno, e pertanto diventerebbe necessaria la modifica sopra descritta, chiaramente più gravosa, sia sotto il profilo ambientale, sia sotto il profilo tecnico".

Successivamente, in data 13.09.2018, con nota prot. n. 14956, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino sotto il profilo paesaggistico, alla luce di tutta la documentazione prodotta, facendo seguito alle valutazioni già espresse, per quanto di competenza, ha espresso "parere favorevole all'intervento proposto, rammentando la necessità di dare puntuale applicazione alle prescrizioni formulate dalla Commissione Locale del Paesaggio e a condizione che la linea aerea si sviluppi su sostegni

rivestiti/ad effetto legno principalmente lungo tracciati viari contenendone massimamente gli scavalchi”.

Il Settore regionale Contratti – P.G. -Espropri - Usi Civici, con nota del 24.09.2018, ha fatto presente che *”gli interventi eventualmente da effettuarsi su terreni soggetti a vincolo di uso civico, necessitano di apposita, previa, autorizzazione regionale, non ricompresa nel procedimento in parola. (...) qualora le opere previste dal progetto dovessero interessare terreni vincolati, si invita Codesta Direzione a richiedere al Comune, se non già provvisto dell’autorizzazione di specie, di trasmettere alla struttura competente (nel caso di specie la Città Metropolitana di Torino) apposita istanza (corredata dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente) di autorizzazione alla realizzazione delle opere in argomento”.*

Considerato che, per le altre Amministrazioni che non hanno fatto pervenire le proprie determinazioni nei termini prescritti nella comunicazione di indizione e convocazione, ai sensi dell’art.14 bis c. 4 L. 241/1990 e s.m.i., la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni.

Vista la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

VISTO il T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933;
VISTA la L.n. 241/1990 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
VISTO il DPCM 08.07.2003;
VISTO il D.Lgs. n. 330/2004;
VISTO il D.M. 29 Maggio 2008;
VISTA la l.r. n. 56 /1977 e s.m.i.;
VISTA la l.r. n. 23/1984;
VISTA la l.r. n. 14/2014 e s.m.i.;
VISTO l’art. 17 della l.r. 23/2008;
VISTI gli esiti della Conferenza dei Servizi decisoria del 03.09.2018;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

determina

1. La conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria, svoltasi ai sensi degli artt. 14 c. 2, 14 -bis e 14-ter L. 241/90, avviata in forma semplificata ed in modalità asincrona e conclusa in forma simultanea e in modalità sincrona, come richiamato in narrativa, al fine di valutare il progetto, ad istanza di E-distribuzione S.p.A., per la costruzione ed esercizio di un “impianto elettrico alla tensione di 15.000V, interrato ed aereo, posto di trasformazione su palo e tratto in bassa tensione 400V interrato tra le località Borgo Vecchio e Grange la Rho”, ad istanza di E-distribuzione SpA, nel Comune di Bardonecchia (TO).

2. Di adottare, ai sensi dell’art. 14 quater c. 1 della L. 241/90, i risultati della Conferenza dei Servizi e, pertanto, di autorizzare la Società richiedente E-distribuzione S.p.A., viste le motivazioni indicate in premessa, alla costruzione e all’esercizio dell’impianto elettrico, come sopra descritto.

3. Di specificare che, ai sensi dell’art. 14 quater c. 3, primo periodo, della L. 241/90, la presente determinazione è immediatamente efficace.

4. La Società E-Distribuzione S.p.A. dovrà osservare tutte le prescrizioni progettuali e gestionali, nonché quelle contenute negli assenti, pareri, nulla osta allegati e richiamati nella presente determinazione, meglio dettagliati in premessa.

5. Ai sensi del DPR 327/2001 la presente determinazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione del suddetto impianto ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità, urgenza ed inamovibilità delle opere occorrenti per la costruzione ed esercizio dello stesso.

6. Entro due anni dalla data della presente determinazione, la Società E-Distribuzione S.p.A. dovrà presentare al Settore regionale competente, ai sensi degli artt. 13 e 14 della l.r. 23/84, i piani particellari con l'elenco dei proprietari sulle aree private su cui insisterà l'opera autorizzata, rispetto ai quali è necessario procedere nei termini della legge regionale 23/84, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. 330/2004, ed entro tre anni deve iniziare i lavori. Le espropriazioni/asservimenti devono essere condotti a termine entro cinque anni dalla data della presente determinazione.

7. La presente determinazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.

8. Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto così come risultante dal confronto tra le parti coinvolte in sede di conferenza dei servizi decisoria.

9. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, la Società E-distribuzione S.p.A. dovrà fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti da DPCM 08.07.2003 e s.m.i..

10. La Società E-distribuzione S.p.A. dovrà comunicare alle Amministrazioni interessate la data dell'entrata in esercizio delle opere.

11. La Società E-distribuzione S.p.A. assume la piena responsabilità in riferimento ai diritti dei terzi, nonché agli eventuali danni comunque causati a persone o beni pubblici e privati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, restando le Amministrazioni indenni da qualsiasi azione o molestia.

12. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio eventualmente realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

13. La Società E-distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la costruzione ed esercizio dell'impianto tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

14. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della Società E-distribuzione S.p.A..

15. Il Settore Tecnico regionale-area metropolitana di Torino è incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto al punto 3.1.03 del D.M. 21.03.1988 e s.m.i..

16. La Società E-distribuzione S.p.A. dovrà dare comunicazione, mediante raccomandata, della data di adozione del presente provvedimento a tutti gli intestatari nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo preordinato all'esproprio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di 60 o 120 giorni dalla sua notifica o piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Arch. Salvatore M. FEMIA

L'estensore
LB/AV